

N. 29922/9231 di repertorio

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2002 (duemiladue) il giorno 18 (diciotto) del mese di aprile.

In Milano, nel mio studio in via Alberico Albricci n. 8.

Avanti a me dottor Antonio Reschigna notaio in Milano e iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

Sono personalmente comparsi:

ARMELLIN STEFANO, nato a Paderno Dugnano (MI) il 9 luglio 1968, residente a Nova Milanese (MI), Via Silvio Pellico n. 19, operatore sociale

Codice Fiscale RML SFN 68L09 G220A;

BOFFELLI CRISTIAN, nato a Vaprio d'Adda (MI) il 22 aprile 1972, residente a Canonica d'Adda (BG), Via Bergamo n. 50, operatore sociale,

Codice Fiscale BFF CST 72D22 L667D;

CAGLIO VITTORIO, nato a Melzo (MI) il 26 novembre 1965, residente a Cassano d'Adda (MI), Via Martesana n. 3, operatore sociale,

Codice Fiscale CGL VTR 65S26 F119N;

CRIPPA STEFANO, nato a Vimercate (MI) il 15 novembre 1960, residente a Bernareggio (MI), Via Belvedere n. 1, operatore sociale,

Codice Fiscale CRP SFN 60S15 M052D;

CIOCCA MATTEO, nato a Bergamo (BG) il 21 aprile 1970, residente a Canonica d'Adda (BG), Via Fara n. 1/A, avvocato,

Codice Fiscale CCC MTT 70D21 A7940;

FATTORI MASSIMO, nato a Treviglio (BG) il 3 febbraio 1958, residente a Cassano d'Adda (MI), Via Cesarina n. 1002, educatore,

Codice Fiscale FTT MSM 58B03 L400B;

MURARO FABRIZIA, nata a Milano (MI) il 26 agosto 1956, residente a Bellinzago Lombardo (MI), Via Donatori del Sangue n. 5/B, operatrice sociale,

Codice Fiscale MRR FRZ 56M66 F205G;

TREVISIN ROBERTO, nato a Milano (MI) il 5 marzo 1978, residente a Inzago (MI), Via Cascina Magana n. 12, operatore sociale

Codice Fiscale TRV RRT 78C05 F205V;

MARCHIORI LUCA, nato a Treviglio (BG) il 13 febbraio 1978, residente a Inzago (MI), Via Cascina Magana n. 12, operatore sociale,

Codice Fiscale MRC LCU 78B13 L400A;

VINCENZI EMANUELE, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 24 maggio 1972, residente a Inzago (MI), Via Cascina Magana n. 12, operatore sociale,

Codice Fiscale VNC MNL 72E24 C523E;

Detti comparenti, della cui identita' personale io Notaio

REGISTRATO A MILANO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 2

il 8 MAGGIO 2002

al N.

Serie

con €



sono certo, fatta espressa concorde rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni, al presente atto dichiarano di essere cittadini italiani, e quindi stipulano e convengono quanto segue:

1) E' costituita fra Essi Componenti una società cooperativa sociale a responsabilità limitata sotto la denominazione

" Cooperativa Sociale ELLEPIKAPPA a r.l. O.N.L.U.S."

con sede in Pontirolo Nuovo Via Fornasotto n. 41.

con l'oggetto, la durata e l'organizzazione stabiliti dallo statuto che, previa lettura da me datane ai Componenti, viene da essi approvato e qui all'atto sottoscritto e quindi allegato sotto la lettera A) quale sua parte integrante e sostanziale.

2) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote nominative da nominali euro 25,00 (venticinque virgola zerozero) cadauna.

I Componenti dichiarano di qui sottoscrivere complessivamente numero 10 (dieci) quote, di nominali euro 25,00 (venticinque virgola zerozero), cadauna, ciascuno.

Dichiarano i Componenti che essi hanno provveduto in data odierna a versare il relativo importo ed esattamente euro 25,00 (venticinque virgola zerozero) ciascuno.

Il capitale iniziale sottoscritto pertanto è di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zerozero).

3) A comporre il Consiglio di Amministrazione per i primi tre esercizi sociali vengono nominati:

Armellin Stefano, Boffelli Cristian, Crippa Stefano, Muraro Fabrizia e Vincenzi Emanuele, tutti sovracomparsi;

Vincenzi Emanuele e Crippa Stefano vengono nominati rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

A comporre il Collegio Sindacale vengono chiamati quali Sindaci Effettivi:

MARCHIORI VALENTINO, nato a Galliera Veneta (PD) il 14 agosto 1948, residente a Carnate (MI), Via De Gasperi n. 6/A, dirigente,

Codice Fiscale MRC VNT 48M14 D879N;

BRAMBILLA ANDREA, nato a Gorgonzola (MI) il 9 ottobre 1974, residente a Inzago (MI), Via Cascina Magana n. 12, operatore sociale,

Codice Fiscale BRM NDR 74R09 E094P;

SAVARDI ALESSANDRO, nato a Edolo (BS) il 25 gennaio 1978, residente a Cassano d'Adda (MI), Via Manzoni n. 12, studente,

Codice Fiscale SVR LSN 78A25 D391H;

Vengono chiamati quali Sindaci Supplenti:

CIOCCA MATTEO e FATTORI MASSIMO, entrambi sovracomparsi.

Alla carica di Presidente viene chiamato:

Marchiori Valentino.

4) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicem-

bre di ogni anno ed il primo al 31 dicembre 2002.

5) Si chiede l'applicazione della normativa prevista dal D.Lgs. 460/1997 art. 17, applicabile alla qui costituita cooperativa sociale quale ONLUS di diritto a norma di legge, ai fini tra l'altro dell'esenzione dell'imposta di bollo e art. 22 per l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

6) Viene delegato il signor Vincenzi Emanuele a compiere tutte le formalità necessarie per l'inizio dell'attività della società cooperativa.

7) Le spese del presente atto annesse e dipendenti si con-
vengono a carico della società cooperativa qui costituita.

L'importo globale approssimativo delle spese poste a carico della società cooperativa si indicano in euro 2.500,00 (due-
milacinquecento virgola zerozero)

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me let-
to ai Componenti che lo approvano e sottoscrivono con me no-
taio.

Questo Atto consta di due fogli scritti da persona di mia
fiducia e da me notaio per sei pagine sino a qui.

F.to Stefano Armellin

F.to Boffelli Cristian

F.to Caglio Vittorio

F.to Crippa Stefano

F.to Ciocca Matteo

F.to Fattori Massimo

F.to Muraro Patrizia

F.to Trevisin Roberto

F.to Luca Marchiori

F.to Vincenzi Emanuele

F.to Antonio Reschigna

Allegato A) al N. 29922/9231 di Repertorio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita la Società Cooperativa a responsabilità limi-
tata denominata "Cooperativa Sociale ELLEPIKAPPA a r.l.
O.N.L.U.S" con sigla "ELLEPIKAPPA Coop. Sociale a.r.l.
O.N.L.U.S.", con sede nel Comune di Pontirolo Nuovo (BG) Via
Fornasotto n. 41.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di
Amministrazione sedi secondarie, filiali, agenzie e rappre-
sentanze anche altrove.

Articolo 2

La Cooperativa ha durata fino al 2070 (duemilasettanta) e
potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordi-
naria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO



Articolo 3

Scopo della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 4 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La Cooperativa può tuttavia avvalersi della collaborazione di lavoratori non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità interna ed esterna, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche, il rispetto della persona nella sua integrità.

Secondo quanto indicato nel sesto principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

Oggetto della Cooperativa sono le attività di seguito indicate da svolgersi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381:

Attività diverse a carattere artistico - artigianale, industriale, commerciale e di servizio. Finalizzate alla formazione e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

TRA LE ALTRE

- Gestione di laboratori di produzione artigianale e commercio di manufatti in genere;
- Attività strutturate di manifattura ceramica, confezionamento, grafica d'arte e pubblicitaria, piccola editoria artistica, pittura, decorazione, interventi artistici in opera, fotografia, scenotecnica, scenografia, falegnameria, restauro, design, video, musica, consulenze esterne e corsi di formazione ad indirizzo artistico- artigianale, progettazione e cura di eventi di promozione culturale, nonché l'esercizio del commercio anche dei sopraddetti prodotti, sia in forma itinerante e/o occasionale, sia in forma di punto fisso di vendita;
- Attività di addestramento e di preparazione professionale nonché di rieducazione generale.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, creditizie e finanziarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi (iscritti a libro soci da almeno tre mesi), finanziamenti con obbligo di rimborso. La modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria e ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso soci.

Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci sono suddivisi in due categorie:

Aut

a) soci cooperatori;

b) soci sovventori.

Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che condividano gli scopi e l'oggetto sociale.

I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 legge n. 381/1991, devono ricoprire almeno il 30% dei lavoratori occupati in cooperativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.

Possono aderire alla Cooperativa anche soci sovventori sia persone fisiche che persone giuridiche, che abbiano manifestato interesse per lo scopo mutualistico perseguito dalla Cooperativa e quindi dichiarato la loro disponibilità a sostenere con apporti di capitale i progetti di sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il potenziamento aziendale della Cooperativa, l'ammissione dei soci sovventori è limitata fino al massimo di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci cooperatori e sovventori:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Possono essere ammessi, ai sensi dell'art.11 della Legge 08.11.91 n. 381, come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi

di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi.

Socio cooperatore:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, professione;
- b) la dichiarazione di aver:
 - preso visione dello Statuto e del Regolamento vigente nella Cooperativa;
 - preso atto della composizione degli organi sociali e del rappresentante legale della Cooperativa; dei criteri dell'organizzazione del lavoro e delle figure responsabili di direzione;
- c) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche:
 - c.1) socio lavoratore, con dichiarazione di accettare la tipologia delle condizioni contrattuali che regoleranno il trattamento economico-normativo del rapporto di lavoro;
 - c.2) socio volontario di cui all'articolo 2 della legge 08.11.91 n. 381;
- d) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere.

La domanda di ammissione da parte del socio persona giuridica ai sensi dell'art 11. della legge 08.11.91 n. 381 dovrà contenere:

- a) denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- b) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;
- c) caratteristiche ed entità degli associati;
- d) il numero delle azioni che intende sottoscrivere;
- e) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

La domanda di ammissione da parte del socio sovventore persona fisica dovrà contenere:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, professione, titolo di studio e cittadinanza;
- b) il numero delle azioni che intende sottoscrivere, tenendo conto che il totale delle stesse non dovrà essere inferiore a 100 (cento).

La domanda di ammissione da parte del socio sovventore persona giuridica dovrà contenere:

- a) denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- b) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organizzazione o persona giuridica;
- c) caratteristiche ed entità degli associati;
- d) il numero delle azioni che intende sottoscrivere, tenendo conto che il totale delle stesse non dovrà essere inferiore

a 100 (cento);

e) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla domanda di ammissione. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti relativi alle quote sottoscritte.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Articolo 7

Il socio deve astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 8

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per decesso, nonchè, per liquidazione o fallimento.

Nel caso di perdita della qualità di socio, le azioni vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie, limitatamente al socio e comunque ad un valore non superiore a quello nominale, fatte salve le rivalutazioni di cui all'articolo 18.

Il Consiglio d'Amministrazione, quando vi sia motivo di garantire la società ed i soci, può rinviare il rimborso sino a sei mesi dall'approvazione del bilancio. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla scadenza indicata nel comma precedente. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute al Fondo di Riserva Legale.

Articolo 9

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile può recedere il socio che:

a) non si trovi più in condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

b) abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Il socio sovventore non può recedere dalla cooperativa per un anno dalla data della sua ammissione. Dopo tale termine deve comunicare il recesso almeno sei mesi prima della chiu-

sura dell'esercizio sociale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo Statuto e delle leggi vigenti legittimino il recesso, come pure decidere sulla domanda di recesso avanzata dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività sociale.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale e precisamente ai soci lavoratori ed ai soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa.

Articolo 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a) commetta violazioni di particolare gravità ai principi dello statuto sociale;
- b) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa.

Articolo 12

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 8,9,10 e 11 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente al Collegio Arbitrale oppure all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio Arbitrale.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 13

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Le previsioni di questo articolo e del seguente non si applicano ai soci sovventori, volontari ed ai soci persone giuridiche.

E' facoltà della cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE - BILANCIO

Articolo 14

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:
 - a.1) un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale pari a euro 25 (venticinque) detenute dai soci cooperatori;
 - a.2) un numero illimitato di azioni nominative di valore nominale pari a euro 100 (cento) ciascuna detenute dai soci sovventori.
- b) dalla riserva ordinaria;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e dalle quote non rimborsate agli eredi dei soci cooperatori defunti;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o costituito da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla legge.
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

Articolo 15

Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione.

Le quote sociali sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o vincoli, nè cedute, senza il consenso della Cooperativa che lo esprime a mezzo del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per i possessori di partecipazione cooperativa ai sensi dell'articolo 5 della legge 59/92.

Articolo 16

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 20% (venti per cento) al Fondo di Riserva Ordinaria;
- b) una quota ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge 59/92;
- c) un eventuale dividendo ai soci non superiore al tetto previsto per la remunerazione dei prestiti sociali;
- d) una quota ad eventuale aumento gratuito del capitale so-

ciale, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
e) una quota al Fondo di Riserva Straordinaria;
f) l'eventuale rimanenza ai fini mutualistici.
g) può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'assemblea può deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluto ai fondi di riserva, fatta salva la destinazione delle quote di cui ai punti a, e b.

Articolo 17

Il fondo di riserva ordinaria è costituito dall'accantonamento annuo sugli utili netti di esercizio.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Articolo 18

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 19

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione da inviarsi, anche via fax, ai soci all'indirizzo risultante dal libro soci la stessa lettera a mo' di avviso dovrà affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 20

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la

retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;

4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposto al suo esame degli Amministratori;

7) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

8) delibera sull'adozione, su proposta del Consiglio di amministrazione, di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;

9) approva il programma di mobilità di cui all'art. 8 comma secondo, della legge n. 236/93 in base al criterio secondo cui nella scelta degli esuberanti concorre in via prioritaria il personale dipendente eventualmente occupato in cooperativa e in via sussidiaria il personale associato;

10) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;

11) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

12) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei

dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Articolo 21

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulle materie di pertinenza dell'assemblea straordinaria per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre/quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Articolo 22

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

Articolo 23

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore nè Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di 3 soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 24

L'assemblea nomina il presidente un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a numero nove consiglieri. I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre anni, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea, in assenza di esplicita decisione si intenderà eletto per un mandato di tre anni; i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni. Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vicepresidenti; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituto di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzione e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanze crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e la esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o dal presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- n) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- o) deliberare l'apertura di sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 26

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C.

IL PRESIDENTE

Articolo 27

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandole liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 28

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea preferibilmente fra i non soci. Devono inoltre essere nominati dall'Assemblea due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 29

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della so-

cietà; vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Articolo 31

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci nè durante la vita sociale nè in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale; la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre azioni.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 17 del presente Statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge n.59/92.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 32

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'articolo 22, del presente statuto, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci stabilendone i poteri.

Articolo 33

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere tra i soci e la Cooperativa, oppure tra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo tra le parti, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole

compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di procedure, irritualmente.

Articolo 34

Per tutto quanto non regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto è parte integrante valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata aventi requisiti della mutualità agli effetti tributari. F.to Stefano Armellin

F.to Boffelli Cristian
F.to Caglio Vittorio
F.to Crippa Stefano
F.to Ciocca Matteo
F.to Fattori Massimo
F.to Muraro Patrizia
F.to Trevisin Roberto
F.to Luca Marchiori
F.to Vincenzi Emanuele
F.to Antonio Reschigna

Copia conforme all'originale nei miei atti notariali
munito della presente firme

Milano, li 8 MAGGIO 2002

Antonio Reschigna



- AGGIUNGERE "SE NOMINATO"
DELIBERA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 20 OTTOBRE 2003.

IL SEGRETARIO

[Signature]

IL PRESIDENTE

Vincenzi Emanuele